

181. INFORTUNI SUL LAVORO E IGIENE (Prevenzione degli)
D) Norme particolari per l'igiene del lavoro

D.M. 25-5-1988 n. 279

Modificazioni alle precedenti disposizioni concernenti i medicinali, gli oggetti di medicatura e gli utensili di cui devono essere provviste le navi.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 21 luglio-1988, n. 170.

Epigrafe

Premessa

Articolo unico

Allegato

D.M. 25 maggio 1988, n. 279 ⁽¹⁾.

Modificazioni alle precedenti disposizioni concernenti i medicinali, gli oggetti di medicatura e gli utensili di cui devono essere provviste le navi ⁽²⁾.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 21 luglio 1988, n. 170.

(2) Il presente provvedimento è anche citato, per coordinamento, in nota all'art. 88, L. 16 giugno 1939, n. 1045.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

di concerto con

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 1899 che approva il testo unico coordinato dal regolamento che stabilisce le condizioni speciali richieste alle navi addette al trasporto passeggeri;

Visto l'art. 88 della legge 16 giugno 1939, n. 1045, che stabilisce i medicinali, gli oggetti di medicatura e gli utensili vari di cui devono essere provviste le navi mercantili da traffico, da pesca e da diporto;

Visto il regolamento per la pesca marittima approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639;

Visto il regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1972, n. 1154;

Vista la legge 5 giugno 1974, n. 282, che, integrando il citato art. 88 della legge n. 1045 del 1939, consente ai Ministri della sanità e della marina mercantile di aggiornare o modificare le tabelle

annesse alla citata legge n. 1045/1939, art. 88;

Visto l'art. 21 del regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto approvato con decreto ministeriale 15 settembre 1977;

Visto il decreto ministeriale 24 dicembre 1986 che reca aggiornamenti e modifiche alle disposizioni concernenti i medicinali, gli oggetti di medicatura e gli utensili di cui devono essere provviste le navi;

Considerata la necessità di aggiornare parzialmente le tabelle allegate al citato decreto ministeriale 24 dicembre 1986 e di meglio individuare sia i materiali che devono essere contenuti nelle cassette di pronto soccorso previste dal menzionato regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto che l'ambito di applicabilità delle disposizioni del presente decreto alle unità addette alla pesca costiera ravvicinata ed alla navigazione da diporto;

Decreta:

Entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto le navi mercantili da traffico e da pesca, nonché le imbarcazioni e le navi da diporto dovranno avere in dotazione i medicinali, gli oggetti di medicatura e gli utensili vari indicati nell'elenco allegato che fa parte integrante del decreto stesso.

Allegato ⁽³⁾

(3) Modifica le precedenti disposizioni concernenti i medicinali, gli oggetti di medicatura e gli utensili approvate con D.M. 24 dicembre 1986.

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 21 giugno 1988.

Rettilifica al decreto ministeriale 30 dicembre 1987 concernente la dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona denominata Monti Lucretili.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;

Visto il decreto ministeriale 22 maggio 1985 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 27 luglio 1985, rettificato dal successivo decreto ministeriale 15 ottobre 1985 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 29 ottobre 1985;

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 31 marzo 1988;

Considerato che nel sopracitato decreto ministeriale 30 dicembre 1987 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 31 marzo 1988, per mero errore materiale è stato scritto nell'intitolazione: «nei comuni di Orvinio, Pozzaglia Sabino, Poggio Moiano, Monte Leone Sabino e Scandriglia invece di Marcellina, Palombara Sabina, Monte Flavio, Montorio Romano, Licenza, Percile, Vallinfreda, Riofreddo, Arsoli, Roviano, Cineto Romano, Mandela, Rocca di Giovane, Vicovaro, San Polo dei Cavalieri, Moricone e Tivoli» e nella parte del dispositivo, a pagina 6, seconda colonna, rigo 44 è stato scritto per mero errore materiale: «a pag. 34, prima colonna, rigo 16» invece di «a pag. 53, prima colonna, rigo 41»;

Decreta:

1) Nel sopracitato decreto ministeriale 30 dicembre 1987 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 31 marzo 1988, relativo alla dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona denominata Monti Lucretili nella parte dell'intitolazione alle parole: «nei comuni di Orvinio, Pozzaglia Sabino, Poggio Moiano, Monte Leone Sabino e Scandriglia» sono sostituite le parole: «nei comuni di Marcellina, Palombara Sabina, Monte Flavio, Montorio Romano, Licenza, Percile, Vallinfreda, Riofreddo, Arsoli, Roviano, Cineto Romano, Mandela, Rocca di Giovane, Vicovaro, San Polo dei Cavalieri, Moricone e Tivoli»; e nella parte del dispositivo, a pagina 6, seconda colonna, rigo 44, alle parole: «a pagina 34, prima colonna, rigo 16» sono sostituite le parole: «a pagina 53, prima colonna, rigo 41».

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Lazio provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo dei comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relative planimetrie da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Roma, addì 21 giugno 1988

Il Ministro **BONCI PARRINO**

88.13520

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 25 maggio 1988, n. 279.

Modificazioni alle precedenti disposizioni concernenti i medicinali, gli oggetti di medicatura e gli utensili di cui devono essere provviste le navi.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 1899 che approva il testo unico coordinato dal regolamento che stabilisce le condizioni speciali richieste alle navi addette al trasporto passeggeri;

Visto l'art. 88 della legge 16 giugno 1939, n. 1045, che stabilisce i medicinali, gli oggetti di medicatura e gli utensili vari di cui devono essere provviste le navi mercantili da traffico, da pesca e da diporto;

Visto il regolamento per la pesca marittima approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639;

Visto il regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1972, n. 1154;

Vista la legge 5 giugno 1974, n. 282, che, integrando il citato art. 88 della legge n. 1045 del 1939, consente ai Ministri della sanità e della marina mercantile di aggiornare o modificare le tabelle annesse alla citata legge n. 1045/1939, art. 88;

Visto l'art. 21 del regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto approvato con decreto ministeriale 15 settembre 1977;

Visto il decreto ministeriale 24 dicembre 1986 che reca aggiornamenti e modifiche alle disposizioni concernenti i medicinali, gli oggetti di medicatura e gli utensili di cui devono essere provviste le navi;

Considerata la necessità di aggiornare parzialmente le tabelle allegate al citato decreto ministeriale del 24 dicembre 1986 e di meglio individuare sia i materiali che devono essere contenuti nelle cassette di pronto soccorso previste dal menzionato regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto che l'ambito di applicabilità delle disposizioni del presente decreto alle unità addette alla pesca costiera ravvicinata ed alla navigazione da diporto;

Decreta:

Entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto le navi mercantili da traffico e da pesca, nonché le imbarcazioni e le navi da diporto dovranno avere in dotazione i medicinali, gli oggetti di medicatura e gli utensili vari indicati nell'elenco allegato che fa parte integrante del decreto stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 25 maggio 1988

Il Ministro della sanità
DONAT CATTIN

Il Ministro della marina mercantile
PRANDINI

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI

ISTRUZIONI

I - TABELLE

Tabella «A»: quantità minima indispensabile del materiale sanitario di cui devono essere dotate le navi abilitate alla:

navigazione nazionale litoranea, così come definita nella tabella «A», al punto 52 del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1972, n. 1154;

navigazione nazionale ed internazionale costiera così come definita nella predetta tabella «A» del regolamento di sicurezza, ai punti 51 e 49;

pesca costiera ravvicinata, così come definita nel paragrafo 9, comma terzo, del regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, aventi stazza lorda superiore alle 10 tonnellate;

navigazione da diporto «senza alcun limite», effettuata da imbarcazioni e navi da diporto, così come definite dalla legge 11 febbraio 1971, n. 50, art. 1, e successive modificazioni ed integrazioni, con equipaggio formato, anche in parte, da personale marittimo arruolato.

Tabella «B»: Quantità minima indispensabile del materiale sanitario di cui devono essere dotate le navi abilitate alla:

navigazione nazionale, così come definita nella citata tabella «A» del regolamento di sicurezza, al punto 50;

pesca mediterranea o d'altura, così come definita nel paragrafo 9 comma quarto del predetto regolamento per la pesca marittima.

Tabella «C»: quantità minima indispensabile del materiale sanitario di cui devono essere provviste le navi abilitate alla:

navigazione internazionale breve e lunga, così come definita nella citata tabella «A» del regolamento di sicurezza ai punti 48 e 47;

pesca oltre gli stretti od oceanica, così come definita nel paragrafo 9, comma quinto, del predetto regolamento per la pesca marittima.

Tabella «D»: quantità minima indispensabile del materiale sanitario che deve essere contenuto nelle cassette di pronto soccorso che devono far parte della dotazione di bordo delle:

navi abilitate alla pesca costiera locale, così come definita nel paragrafo 9, comma secondo, del citato regolamento per la pesca marittima;

navi abilitate alla pesca costiera ravvicina, come definita nel paragrafo 9, comma secondo, del citato regolamento per la pesca marittima, aventi stazza lorda inferiore alle 10 tonnellate;

altre imbarcazioni e navi da diporto, così come definite dalla citata legge n. 50/1971, e successive modificazioni ed integrazioni, il cui equipaggio non sia formato, nemmeno in parte, da personale marittimo arruolato.

Per le navi petroliere o imbarcanti carichi pericolosi, le quantità degli articoli seguiti da doppio asterisco (**) devono essere triplicate (decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, e decreto ministeriale 10 settembre 1969).

2 - PRESCRIZIONI

Le prescrizioni dei farmaci potranno essere effettuate da un medico di fiducia del proprietario o dell'armatore dell'unità ovvero da un funzionario medico di uno degli uffici di sanità marittima, aerea, di confine e dogana interna di cui al decreto ministeriale 23 dicembre 1985, concernente la ristrutturazione dei predetti uffici.

3 - REGISTRAZIONI

A bordo delle unità che, ai sensi del presente decreto, debbano essere dotate dei medicinali elencati nelle tabelle A, B e C, sarà tenuto apposito registro di carico e scarico dei farmaci in generale; a bordo delle unità provviste di medicinali di cui alle tabelle B e C sarà tenuto, inoltre, un registro di carico e scarico di presidi etichettati «stupefacenti».

4 - CARATTERISTICHE DELLE CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO

Le cassette di pronto soccorso nelle quali dovrà essere contenuto quanto elencato nella annessa tabella D, dovranno essere di materiale rigido, a chiusura stagna, facilmente asportabili e galleggianti.

5 - CONTROLLI

I controlli delle dotazioni del materiale sanitario di bordo sulle unità comprese tra 10 e 200 tonnellate di stazza lorda che, a norma del presente decreto siano tenute ad essere provviste dei medicinali, oggetti di medicatura ed utensili vari di cui alle annesse tabelle A, B e C, saranno effettuati dall'autorità marittima, insieme con l'autorità sanitaria marittima, con periodicità annuale, come previsto dall'art. 110 del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1972, n. 1154.

I controlli sulle unità di stazza lorda superiore alle 200 tonnellate avranno luogo nelle forme e con le modalità e periodicità stabilite dalla normativa vigente in materia di sanità marittima e di sicurezza della navigazione.

Sulle unità tenute ad esserne provviste, i controlli delle cassette di pronto soccorso e del loro contenuto, di cui alla annessa tabella D, saranno effettuati dall'autorità marittima in occasione dei controlli delle altre dotazioni di bordo, con le modalità e periodicità stabilite per queste ultime dai regolamenti di sicurezza.

I - MEDICINALI PER USO INTERNO

Articolo	Istruzioni per il farmacista	Tab. A	Tab. B	Tab. C	Tab. D	Istruzioni per l'uso
I - Analgesici						
1. Morfina	Fiale da 1 ml con 10 mg Etichettare «stupefacente» Si trova tra gli stupefacenti affidati al comandante	—	—	10	—	Sempre e solo dietro consiglio medico, dato in chiaro. Eccezionalmente può essere somministrata una fiala intramuscolo senza consiglio medico in caso di violentissimo dolore retrosternale, che non passa in seguito alla somministrazione di due compresse di trinitrina
2. Pentazocina	Fiale 1 ml/30 mg Compresse da 50 mg Etichettare «stupefacente»	—	5 20	10 40	—	Può essere somministrata una fiala in caso di urgenza, quando l'origine del dolore è chiara (es. fratture, ustioni), da non somministrare, senza consiglio medico, nei dolori addominali, nei traumi cranici, nelle cefalee
3. Naloxone	Fiale da 0,4 mg	—	—	10	—	Antidoto nel trattamento degli effetti tossici dei narcotici. Una fiala per via i.m. e e.v., o sottocute
II - Analgesici - Antipiretici - Antireumatici						
4. A base di acido acetilsalicilico	Compresse da 500 mg gastroresistenti	20	20	100	—	Una-due compresse ripetibili ogni 6-8 ore, a stomaco pieno. Da non usarsi in caso di gastrite o di ulcera gastrica
5. A base di derivati pirazolici	Compresse Gocce - Flaconi	10 1	20 2	100 10	—	In caso di febbre o dolori di media entità (reumatismo, dolori muscolari, nevralgie, mal di testa e manifestazioni di tipo influenzale o da raffreddamento) una-due compresse ovvero 20-30 gocce ripetibili ogni 8 ore a stomaco pieno
III - Analgesici - Antispastici						
	Discoidi 10 mg Supposte 10 mg Fiale	20 — 3	20 — 3	40 20 15	— — —	In caso di dolori viscerali, tipo coliche di fegato, coliche renali, coliche intestinali, dolori premenstruali e mestruali, un discoide ripetibile dopo due ore ed in seguito ripetibile ogni 6-8 ore oppure una supposta, ripetibile dopo due ore ed in seguito ripetibile ogni 6-8 ore oppure una fiala intramuscolare ripetibile dopo 4 ore; se il dolore non passa, consultare al più presto un medico
IV - Anestetici locali						
7. Lidocaina	Flaconi da 0,5%-50 cc	—	—	1	—	Anestetico locale da usarsi in chirurgia per l'anestesia di infiltrazione terminale o di superficie. Da usare in caso di effettiva necessità in quantità ridotta solo su indicazione medica

Articolo	Istruzioni per il farmacista	Tab. A	Tab. B	Tab. C	Tab. D	Istruzioni per l'uso
V - Antiacidi						
8. A base di idrato di alluminio colloidale	Compresse da 500 mg	—	50	100	—	Nei casi di acidità di stomaco: una-due compresse da masticare alla comparsa di bruciore di stomaco
9. A base di H ₂ antagonisti	Compresse Fiale	— —	1 sc. 1 sc.	1 sc. 1 sc.	— —	In caso di ulcera peptica e sue complicanze solo su indicazione medica
VI - Antiasmatici						
10. A base di aminofillina	Compresse Fiale da 5 ml	— —	— —	30 10	— —	Da somministrare solo dietro prescrizione medica, in caso di dispnea (difficoltà di respiro), in attesa di mettersi in contatto col medico, somministrare 1 fiala intramuscolo
11. A base di betastimolanti	Fiale	—	1 sc.	1 sc.	—	In caso di crisi asmatica grave, solo su prescrizione medica
12. Salbutamolo	Spray - flac. 30 mg	—	1	3	—	Broncodilatatore nel trattamento dell'asma bronchiale, bronchite asmatica, enfisema polmonare. Da usare con precauzione nell'ipertensione e nelle cardiopatie
VII - Antibiotici e sulfamidici						
13. Ampicillina	Capsule 500 mg Flaconi 1 g	— —	24 —	60 12	— —	Nei casi di infezioni con febbre (otiti, tonsilliti, bronchiti, polmoniti ecc.). Prima di iniziare la somministrazione, 1 capsula ogni 6 ore per via orale o un flacone ogni 8-12 ore per via intramuscolare, consultare preferibilmente un medico. Può dare reazioni allergiche (orticaria o altro)
14. Cefalosporine (cefazidima o ceftriaxone)	Flaconi 1 g	—	—	10	—	Nei casi di infezioni febbrili di particolare gravità. Somministrare dopo aver consultato un medico, alla dose di 1 flacone per via intramuscolare ogni 8-12 ore (cefazidima) o ogni 12-24 ore (ceftriaxone)
15. Cloramfenicolo	Capsule 250 mg	—	—	36	—	Nei casi di febbre tifoide, in alcune infezioni intestinali e veneree ecc. Somministrare solo dopo aver consultato un medico, alla dose di 2 capsule ogni 6 ore
16. Gentamicina	Flaconi da 80 mg	—	—	12	—	Nei casi di infezioni febbrili di particolare gravità. Somministrare solo dopo aver consultato un medico, alla dose di 1 flacone per via intramuscolare ogni 12 ore (effetti secondari o tossici sul rene e sull'udito)
17. Tetraciclina	Capsule 250 mg	—	—	80	—	Nei casi di brucellosi, infezioni dell'apparato respiratorio, in alcune infezioni veneree ecc. Somministrare solo dopo aver consultato un medico alla dose di 2 capsule ogni 6 ore per via orale (può dare reazioni cutanee in caso di esposizione al sole)

Articolo	Istruzioni per il farmacista	Tab. A	Tab. B	Tab. C	Tab. D	Istruzioni per l'uso
18. Codrimoxazolo	Compresse	—	20	80	—	Nei casi di infezione con febbre (infezioni dell'apparato respiratorio, infezioni urinarie, infezioni intestinali ecc.). Prima di iniziare la somministrazione alla dose di 2 compresse ogni 12 ore per via orale consultare preferibilmente un medico. Può dare reazioni allergiche
19. Spectinomina	Fiale 2 g	—	—	20	—	In caso di blenorragia somministrare per via intramuscolare su prescrizione medica
VIII - <i>Antidiabetici</i>						
20. Insulina ad azione pronta per via ipodermica	Flaconi 400 U.I.	—	—	2	—	Somministrare solo su consiglio medico dato in chiaro: con siringhe apposite munite di ago ipodermico. L'uso dell'insulina è subordinato al controllo della glicemia e della glicosuria a mezzo delle strisce reattive. Conservare in frigorifero a + 2 + 8
21. A base di sulfaniluree e biguanidi	Compresse	—	—	1 sc.	—	1-3 compresse al dì su prescrizione medica
IX - <i>Antidiarroici e reidratanti</i>						
22. A base di loperamide . . .	Compresse da 2 mg	—	—	30	—	Antidiarroico ad azione antiperistaltica: nelle diarree acute di varia origine fino a 16 mg al giorno per uso orale da usarsi solo su prescrizione medica
23. Miscela glucosalina per soluzione estemporanea in acqua	Confezione per 10 l	—	—	2	—	Reidratante da somministrare per via orale
X - <i>Antiemetici</i>						
24. A base di metoclopramide o domperidone	Supposte	—	1 sc.	2 sc.	—	In caso di nausea e vomito incoercibili
XI - <i>Antiemorragici</i>						
25. A base di acido tranexanico	Fiale da 5 ml	5	5	10	—	In caso di emorragia abbondante e persistente. Una fiala intramuscolo, ripetibile dopo 2 ore. In caso di ferita con emorragia abbondante e continua o a fiotti, anche dopo applicazione del laccio una fiala intramuscolo dopo mezz'ora e poi dopo 2 ore. Inoltre può essere utile applicare sulla parte garze sterili o cotone imbevuti del medicinale. In caso di emorragie viscerali (es.: emottisi, vomito di sangue, emissione di feci nere) iniettare una fiala intramuscolo e consultare il medico
26. Emostatici uterini a base di ergotamina	Gocce - Flaconi Fiale 1 cc	—	—	1 1 sc.	—	Solo su indicazione medica
XII - <i>Antimalarici</i>						
27. Chinino bisolfato	Compresse	—	—	100	—	Terapia dell'accesso febbrile malarico: iniziare con tre compresse per via orale in singola somministrazione, continuando con due compresse ogni 6 ore per dieci giorni o secondo prescrizione medica

Articolo	Istruzioni per il farmacista	Tab. A	Tab. B	Tab. C	Tab. D	Istruzioni per l'uso
28. Cloroquina	Comprese 250 mg	—	—	100	—	<p>Profilassi: 2 compresse in singola somministrazione una volta alla settimana, iniziando 2 settimane prima dell'ingresso in zona malarica e proseguendo per tutto il periodo di permanenza e per altre 6 settimane dopo aver lasciato la zona malarica</p> <p>Terapia: somministrare 4 compresse come prima dose; dopo sei ore dalla prima dose altre 2 compresse (2^a dose); dopo 24 ore dalla prima dose altre due compresse (3^a dose) dopo 48 ore dalla prima dose, altre due compresse (4^a dose)</p>
29. Sulfametopirazina e Pirimetamina	Comprese 500 mg S e 25 mg P	—	—	20	—	<p>Può dare reazioni allergiche gravi in persone sensibili ai sulfamidici.</p> <p>Terapia: Qualora la malaria sia contratta in zone dove esistono ceppi di parassita malarico resistente alla cloroquina somministrazione per via orale 2 compresse (peso corporeo 50 - 70 kg) o 3 compresse (peso corporeo superiore a 70 kg) in dose unica iniziando anche il trattamento con chinino (vedi) o secondo prescrizione medica</p>
XIII - Antipertensivi e coronarodilatatori						
30. Antipertensivi a base di clonidina cloridrato	Comprese da 0,150 mg	—	—	30	—	Vasodilatatore e antipertensivo associabile ai cardiotonici controindicato nell'alcolismo e nell'abuso degli ipnotici. Da somministrare solo su consiglio medico
31. Coronarodilatatori a base di nitroglicerina ad assorbimento percutaneo	Cerotti	—	—	5	—	Vasodilatatore coronarico negli attacchi anginosi e stenocardici
32. Coronarodilatatori a base di trinitrina	Pillole da 0,3 mg	—	70	70	—	In caso di dolore violento nella zona precordiale sinistra o retrosternale, esteso eventualmente anche al braccio sinistro con senso di angoscia, di costrizione toracica e di morte imminente. Una pillola da porre sotto la lingua e lasciare fino al completo assorbimento, da ripetere dopo 5 minuti, se occorre. Se il dolore persiste dopo due pillole di trinitrina, consultare con urgenza un medico. Qualora ciò sia impossibile, ricorrere alla morfina: una fiala intramuscolo di morfina ed una fiala intramuscolo di analettico
XIV - Antistaminici - Antiallergici - Antishock						
33. A base di desclorfeniramina maleato	Comprese 2 mg	30	30	60	—	In caso di allergia tipo orticaria o in caso di raffreddore da fieno, somministrare tre compresse al giorno ovvero secondo prescrizione medica

Articolo	Istruzioni per il farmacista	Tab. A	Tab. B	Tab. C	Tab. D	Istruzioni per l'uso
base di metilprednisolone	Fiale da 20 mg	1 sc.	1 sc.	2 sc.	—	In caso di reazioni allergiche gravi Da usare dietro consiglio medico
base di cortisone iniettabile (idrocortisone succinato)	Fiale da 100 mg	—	—	5	—	In caso di allergia grave, ivi compresa quella alla penicillina ed altri antibiotici, con respiro difficoltoso a tipo di asma, eruzioni cutanee tipo orticaria, diminuzione grave della pressione (collasso). Iniettare una fiala intramuscolo e consultare con urgenza un medico
<i>Cardiotonici e antiaritmici</i>						
Digitale (lanatoside C)	Confetti 0,250 mg Fiale 0,4 mg	—	6	12	—	Da somministrare solo su prescrizione medica
Antiaritmici a base di chinidina	Capsule 200 mg	—	20	20	—	Da somministrare solo su prescrizione medica
Antiaritmici a base di ajmalina	Capsule 75 mg	—	—	20	—	Da somministrare solo su prescrizione medica
Simpatico mimetici adrenalina	Fiale 1 cc	—	6	6	—	Per uso sottocutaneo: in caso di shock; da usare su prescrizione medica
<i>Decontratturanti</i>						
Piridinolo	Fiale	—	5	5	—	Nel trattamento di contratture della muscolatura (cervicogeni, toracico ecc.) da somministrare su consiglio medico
<i>- Diuretici</i>						
A base di furosemide	Compresse da 25 mg Fiale 2 cc/20 mg	—	—	30	—	Somministrare solo su consiglio medico
A base di acetazolamide	Compresse 250 mg	—	—	12	—	Indicato in caso di glaucoma. Somministrare solo su consiglio medico
<i>II - Lassativi</i>						
Lassativo liquido	Gocce	—	—	3 fi.	—	8-10 gocce ripetibili una sola volta nelle 24 ore
Supposte di glicerina		—	10	10	—	In caso di stitichezza. Prima di somministrare qualsiasi lassativo per via orale tentare l'applicazione di 1-2 supposte
<i>- Sedativi</i>						
A base di clorpromazina	Compresse da 25 mg Fiale da 50 mg	—	—	25	—	Da somministrare solo su prescrizione medica
A base barbiturici	Compresse da 100 mg	—	20	40	—	Da somministrare solo dietro consiglio medico
A base di benzodiazepina	Gocce-flaconi da 20 cc/2 mg Fiale 10 mg	—	1	3	—	Da somministrare solo su consiglio medico
<i>- Soluzioni per uso endovenoso e/o ipodermico</i>						
Soluzione fisiologica	Flaconi da 500 ml	—	3	4	—	In caso di abbondante perdita di liquidi (emorragie, ustioni, schiacciamento, vomito persistente e diarrea abbondante e persistente): somministrare sottocute o endovena un flacone di soluzione fisiologica facendo scendere il liquido alla velocità di 40-60 gocce al minuto. In seguito attenersi al consiglio medico

49. Solu

50. Plas
bidi
sma

XXI - Vi

51. Poli

52. Vit

Colliri

53. A

54. C

b

55. C

56. C

F

Colluti

57.

58.

59

60

Lo

Articolo	Istruzioni per il farmacista	Tab. A	Tab. B	Tab. C	Tab. D	Istruzioni per l'uso
49. Soluzione glucosata.	Flaconi da 500 ml	—	—	3	—	(Vedi 48)
50. Plasma liofilo con acqua bidistillata (sostituti del plasma)	Flaconi da 500 ml	—	—	3	—	(Vedi 48)
XXI - Vitamine						
51. Polivitaminici complesso B	Confetti	—	—	40	—	In caso di terapia antibiotica somministrare due-tre confetti al giorno. Come ricostituente uno-due confetti al giorno
52. Vitamina B1 - B12 - B6	Fiale	—	—	12	—	In caso di dolori nevralgici praticare una fiala intramuscolare ogni 24 ore

2 - MEDICINALI PER USO ESTERNO

Articolo	Istruzioni per il farmacista	Tab. A	Tab. B	Tab. C	Tab. D	Istruzioni per l'uso
Colliri						
53. A base di ossibuprocaina	Flaconi con contagocce oftalmico 20 ml	1	1	1	—	Secondo prescrizione medica
54. Collirio antisettico con antibiotico e cortisone	Flaconi con contagocce oftalmico	—	—	2	—	Vedi sopra
55. Collirio a base di atropina	Flaconi con contagocce oftalmico 10 ml	—	—	1	—	Solo su espressa indicazione medica
56. Collirio a base di pilocarpina	Flacone con contagocce oftalmico 1% da 10 ml	—	—	1	—	Da usarsi nel caso di glaucoma solo su espressa indicazione medica
Colluttori gocce						
57. Antisettico per uso orale	Flaconi con contagocce	—	—	1	—	In caso di irritazione delle gengive e della parte interna delle guance e della lingua e, comunque, nei casi di infiammazione del cavo orale 20 gocce in mezzo bicchiere d'acqua per sciacqui (non ingoiare)
58. A base di naftimetil inidazolina nitrato (uso orale)	Flaconi con contagocce 10-15 ml	—	—	1	—	In caso di raffreddore con abbondante muco e naso chiuso: somministrare 2 gocce per ogni narice, ogni 4-5 ore
59. Gocce antidontalgiche (contro il mal di denti)	Flaconi o fiale	1	1	1	—	In caso di dolore provocato da denti cariati applicare un batuffolo di cotone imbevuto nel liquido del flaconcino o il contenuto della fiala, sul dente dolente
60. Gocce antiodontalgiche (a base di antibiotici e antinfiammatori)	Flaconi con contagocce da 10 ml	—	—	1	—	In caso di infiammazione dell'orecchio, con dolore: 2 gocce in ogni orecchio 3-4 volte al giorno. Attenzione: nel caso vi sia anche una secrezione mucopurulenta o sia abbia febbre, consultare un medico
Lozioni antiparassitarie						
61. A base di dimetilfenilene	Flaconi 100 g	—	—	1	—	

Articolo	Istruzioni per il farmacista	Tab. A	Tab. B	Tab. C	Tab. D	Istruzioni per l'uso
<i>Pomate</i>						
62. A base di prometazina . . .	Crema o pomata 2% tubetti	1	1	3	—	Antiallergico per applicazioni locali: può causare disturbi dopo esposizione al sole
63. A base di aureomicina. . .	Tubi pomata da g 30	—	1	1	—	
64. Antiemorroidari a base di idrocortisone	Tubetti da 15 g	—	1	2	—	Applicazioni locali 2 volte al giorno
65. A base di econazolo nitrato	Crema 1% tubetti	—	—	3	—	Antimicotico: applicazioni locali 2 volte al giorno
66. Contro le ustioni (1). . . .	Spray da 100 g flac. o tubetti pomata 30 g	1	1	3	—	Applicare come primo intervento sulla parte ustionata, coprire con garza sterile e consultare il medico
67. Pomata uretrale.	Tubetti 6-10 g	—	—	1	—	Per il cateterismo uretrale
68. Pomata oftalmica con antibiotico	Tubetti	—	1	2	—	
<i>Potabilizzanti dell'acqua</i>						
69. A base di cloro.		a seconda dei quantitativi d'acqua da trattare			—	Attenersi alle apposite istruzioni relative ai singoli prodotti
<i>Disinfettanti liquidi per uso esterno</i>						
70. Acqua ossigenata a 12 vol.	grammi	100	200	500	—	
71. Alcool denaturato	litri	—	1	3	—	
72. Tintura di iodio	grammi	50	50	100	—	Usare solo sulla pelle circostante, mai sulla ferita
73. Altri disinfettanti a base di ammonio quaternario	Flaconi da cc 250	1	2	10	1	
<i>Insetticidi</i>						
74. Insetticida ad azione residua	Flaconi da 1 litro	—	1	6	—	
75. Liquido insetticida a base di piretro	Flaconi piretrina 25%	—	—	(*)	—	
76. Polvere insetticida	Barattoli da 50 g uso esterno	—	—	1	—	

(1) Per le navi petroliere e trasportanti materiali infiammabili dotazione quintupla.
 (*) Un flacone per ogni membro dell'equipaggio nelle navi su rotte tropicali.

3 - MATERIALE PER MEDICAZIONE

Articolo	Istruzioni per il farmacista	Tab. A	Tab. B	Tab. C	Tab. D
77. Ago e tubi di plastica per fleboclisi sterili		—	3	10	—
78. Ambupallone per rianimazione (**)		—	1	1	1
79. Ammoniaca	In flaconi di vetro scuro	1	1	1	1
80. Bacinella reniforme		—	—	2	—
81. Barella a canoa		—	—	1	—
82. Bende di camicia	Confezioni di varie misure	5	10	20	5
83. Bende di mussola idrofila (**)	Confezioni di varie misure	2	5	10	—
84. Bende di rete elastica tubolari		—	1	1	—
85. Benzina grammi		—	—	500	—
86. Bicchiere graduato a calice di vetro		—	—	1	—
87. Bombola ossigeno lt 1000, completa di maschera gorgogliatore e occhiali (**)		—	—	1	—

Articolo	Istruzioni per il farmacista	Tab. A	Tab. B	Tab. C	Tab. D
88. Borsa di gomma per acqua calda (**)		—	1	2	—
89. Borsa di tela gomma per ghiaccio (**)		—	1	2	—
90. Busta chirurgica	Contenuto: aghi di sutura a traumatici già pronti forbice chirurgica curva forbice chirurgica retta manico da bisturi con lame intercambiabili pinza anatomica pinza emostatica di Klemmer pinza emostatica Pean pinza porta aghi n. 2 pinze a denti di topo (durante) porta caustico con cannello di nitrato d'argento porta stuelli di medicazione degli orecchi seta per sutura n. 0-1-2 (tubetti sterili) sonda scanalata specillo	—	—	1	—
91. Camice monouso		—	—	2	—
92. Catetere Foleyuretrale monouso	Calibro n. 18	—	—	2	—
93. Cerotto adesivo	Confezioni	1	2	4	1
94. Cerotto medicato (**)	Confezioni	1	1	2	1
95. Acquavite di vino	Litro	—	—	2	—
96. Cotone di Germania	Pacchi da 250 gr.	—	—	2	—
97. Cotone idrofilo	Pacchi da 250 gr.	1	2	5	1
98. Elenco dei dispensari dermocoltici e per la cura delle malattie veneree nei porti	Publicato dall'Organizzazione mondiale della sanità	—	—	2	—
99. Etere solforico	In boccette da 100 gr.	—	—	2	—
100. Ferule di fildiferro		—	—	1	—
101. Fogli per registrazione temperature		—	—	10	—
102. Fonendoscopio		—	1	1	—
103. Forbice comune		1	1	1	1
104. Fornelletto		—	1	1	—
105. Fornelletto elettrico		—	—	1	—
106. Garza idrofila compresse	Confezioni di varie misure	1	2	5	1
107. Garza vaselinata compresse	Confezioni	1	1	3	1
108. Guanti monouso	Confezioni	—	—	1	—
109. Laccio emostatico		1	1	1	1
110. Manuale di pronto soccorso		1	1	1	—
111. Mutanda elastica		—	—	1	—
112. Pacchetti sterili di medicazione (**)	Di varia misura	2	2	4	—
113. Padella in plastica		—	—	1	—
114. Pappagallo in plastica		—	—	1	—
115. Pera di gomma	Da gr. 200	—	—	1	—
116. Sfigmomanometro		—	1	1	—
117. Siringone da irrigazione		—	—	1	—
118. Siringhe da insulina monouso		—	—	5	—
119. Siringhe monouso	Da cc 5 Da cc 10	2 2	10 5	60 10	— —
120. Sondino naso-gastrico		—	—	2	—
121. Abbassalingua monouso	Confezione	—	—	1	—
122. Stecche palmari di legno	Confezione	—	1	1	—
123. Stecche per fratture	Confezione	1	1	1	1
124. Contenitore per il materiale della tabella D, avente caratteristiche indicate al paragrafo 4 delle istruzioni del presente decreto		—	—	—	1
125. Doccia per arto sup.		—	1	1	—
Doccia per arto inf.		—	1	1	—
126. Sterilizzatore elettrico		—	—	1	—

Articolo	Istruzioni per il farmacista	Tab. A	Tab. B	Tab. C	Tab. D
Strisce reattive per ricerche varie in un'unica soluzione (albumina, sangue, glucosio, acetone)	Confezione	—	—	1	—
	Buste	Termometro clinico	1	1	2
Lavaocchi in plastica		—	—	1	—
Tamponi oculari		—	—	1	—
Tiralingua		—	—	1	—

** Per le navi petroliere e trasportanti materiale infiammabile dotazione tripla.

NOTE

VERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

In base alle premesse:

— Il D.M. 18 luglio 1899 ha approvato il T.U. coordinato che stabilisce le condizioni speciali richieste alle navi addette al trasporto dei passeggeri.

— La legge n. 1045/1939 reca norme sulle condizioni per l'igiene e l'abitabilità degli equipaggi a bordo delle navi mercantili nazionali e, art. 88, stabilisce che i medicinali, gli oggetti di medicatura o gli utensili vari di cui devono essere provviste le navi mercantili da traffico, da pesca e da diporto, siano quelli indicati in apposite tabelle annesse alla legge medesima.

— Il regolamento per la pesca marittima, approvato con D.P.R. n. 1639/1968, disciplina la pesca esercitata nelle acque del mare e in quelle del maro marittimo.

— Il D.P.R. n. 1154/1972, che approva il regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, determina i requisiti ai quali devono rispondere le navi, secondo i loro vari tipi e secondo la specie di navigazione e di traffico cui sono adibite, ai fini della sicurezza della navigazione.

— La legge n. 292/1974, integrando il citato art. 88 della legge n. 1045/1939, consente ai Ministri della sanità e della marina mercantile di aggiornare e modificare le tabelle annesse alla citata legge 1045/1939.

— Il D.M. 15 settembre 1977 (regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto) contiene le norme di sicurezza per le unità da diporto in relazione al tipo ed all'impiego; all'art. 21, lettera m), prescrive tra le dotazioni richieste per le imbarcazioni e le navi da diporto abilitate alla navigazione oltre 6 miglia dalla costa una cassetta contenente materiale di pronto soccorso.

— Il D.P.R. n. 1154/1972, già citato, determina le caratteristiche della navigazione cui sono abilitate le navi mercantili ai punti:

47: «Navigazione internazionale lunga: una navigazione che si svolge tra i porti appartenenti a Stati diversi in qualsiasi mare ed a qualsiasi distanza dalla costa».

48: «Navigazione internazionale breve (per le sole navi da passeggeri): una navigazione che si svolge tra porti appartenenti a Stati diversi nel corso della quale la nave non si allontana più di 200 miglia da un porto o da una località dove l'equipaggio e i passeggeri possono trovare rifugio, sempre che la distanza tra l'ultimo porto di scalo nello Stato ove il viaggio ha origine e il porto finale di destinazione non superi 600 miglia».

49: «Navigazione internazionale costiera: una navigazione che si svolge tra porti di Stati diversi nel corso della quale la nave non si allontana più di 20 miglia dalla costa».

50: «Navigazione nazionale: una navigazione che svolge tra porti dello Stato, a qualsiasi distanza dalla costa».

51: «Navigazione nazionale costiera: una navigazione che si svolge tra porti dello Stato nel corso della quale la nave non si allontana più di 20 miglia dalla costa».

52: «Navigazione nazionale litorale: una navigazione che si svolge tra porti dello Stato nel corso della quale la nave non si allontana più di 10 miglia dalla costa».

— L'art. 9 del D.P.R. n. 1639/1968 definisce i seguenti tipi di pesca:

la pesca locale si esercita nelle acque marittime fino ad una distanza di 6 miglia dalla costa, con o senza navi da pesca di 4ª categoria o da terra; la pesca ravvicinata si esercita nelle acque marittime fino ad una distanza di 20 miglia dalla costa, con navi da pesca di categoria non inferiore alla 3ª;

la pesca d'altura si esercita nelle acque del mare Mediterraneo, con navi da pesca di categoria non inferiore alla seconda; la pesca oceanica si esercita oltre gli Stretti con navi di 1ª categoria;

— La legge n. 50/1971, all'art. 1, determina la denominazione delle costruzioni destinate alla navigazione da diporto come segue:

unità da diporto: ogni costruzione destinata alla navigazione da diporto;

nave da diporto: ogni costruzione a vela, anche se con motore ausiliario, o a motore destinata alla navigazione da diporto e di stazza lorda superiore a 30 tonnellate;

imbarcazione da diporto: ogni costruzione a vela, anche se con motore ausiliario o a motore destinata alla navigazione da diporto di stazza lorda fino a 50 tonnellate; e che non sia compresa nella categoria natanti;

natanti da diporto: ogni piccola unità da diporto esente dall'obbligo di iscrizione nei registri tenuti dalle autorità competenti come specificato all'art. 13 della legge medesima.

DECR

Emi
1° lugVis
n. 52

Vis

Co
pubb
capit
della
vigen
opera
buon
predc
mentVis
appr
14 fi
ed inVi
patri
appr
succÈ
poli
mas
miliIl
da c
di t
capi
tranI
pag
1° III
conI
dec
lire
mili